



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2232

Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

1. DDL S. 2232 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2232
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Titolo breve: *Riforma della RAI*

Iter

15 settembre 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2232

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Loredana De Petris ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#))

Cofirmatari

Vasco Errani ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)), **Pietro Grasso** ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)), **Francesco Laforgia** ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)), **Sandro Ruotolo** ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)), **Maurizio Buccarella** ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **18 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 329 del 20 maggio 2021.

Classificazione TESEO

SERVIZIO RADIOTELEVISIVO , SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE

Articoli

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (Art.1), INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO (Art.1), NOMINE IN ENTI (Art.1), DIRIGENTI DI AZIENDA (Art.1), VIGILANZA (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Mauro Coltorti** ([M5S](#)) (dato conto della nomina l'8 giugno 2021) (cessato dal mandato).

Relatore alla Commissione Sen. **Salvatore Margiotta** ([PD](#)) (dato conto della nomina il 15 settembre 2021) .

Relatore alla Commissione Sen. **Adriano Paroli** ([FIBP-UDC](#)) (dato conto della nomina il 15 settembre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)** in sede redigente il

26 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 331 del 26 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2232

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2232

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE PETRIS**, **ERRANI**, **GRASSO**, **LAFORGIA**, **RUOTOLO** e **BUCCARELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2021

Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge modifica l'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 220, allo scopo di delineare un nuovo assetto della *governance* della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, basato sul modello societario duale.

Ispirato agli ordinamenti tedesco e francese e, soprattutto, allo statuto della società europea adottato con il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, il modello duale è entrato da oltre un decennio nel nostro ordinamento (articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, introdotti dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6).

Esperienze di adozione di questo modello, in sostituzione del classico modello monistico (consiglio di amministrazione e collegio sindacale), si sono avute in alcune grandi banche italiane e nel settore delle *utility*. Una *governance* analoga è adottata anche dalle principali fondazioni di origine bancaria (consiglio di indirizzo e consiglio di amministrazione).

Il sistema duale prevede una *governance* in cui le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale spettano ai soci e, quindi, alla proprietà, sono attribuite a un organo professionale quale il consiglio di sorveglianza.

Si tratta di un sistema in cui alla proprietà spetta solo stabilire le linee del programma economico della società (oggetto sociale e, nel caso della RAI, la missione di servizio pubblico) e le modifiche di struttura della società (operazioni sul capitale, fusioni e, più in generale, delibere dell'assemblea straordinaria). È il modello di amministrazione che più realizza la distinzione di ruoli e compiti tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali) e che è particolarmente adatto a società in cui la gestione sia affidata a *manager* autonomi e con limitate interferenze dei soci.

Il modello, in sintesi, si caratterizza per un rapporto fra gestione e controllo dell'azienda diverso rispetto a quello ordinario. Consiglio di amministrazione e collegio sindacale sono sostituiti nel sistema duale rispettivamente da un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza: quest'ultimo, però, ha anche alcuni, limitati, compiti di gestione strategica (definiti nello statuto) e il potere di nomina dei consiglieri di gestione, poteri, dunque, molto più incisivi rispetto a un mero collegio sindacale.

Il modello « duale » sarebbe ottimale per la RAI, poiché garantirebbe una gestione « snella » dell'azienda all'interno del consiglio di gestione (composto da un presidente, con i poteri dell'amministratore delegato, e da altri due consiglieri) e parimenti un controllo effettivo ed efficace, ad opera del consiglio di sorveglianza, sia del rispetto della *mission* e degli indirizzi strategici, sia del rispetto di norme e regolamenti da parte del consiglio di gestione.

La RAI, infatti, ha la necessità di continuare a svolgere il suo tradizionale compito di servizio

pubblico, in un contesto, però, reso sempre più competitivo dal rapido evolversi delle tecnologie di trasmissione e delle telecomunicazioni nel loro complesso. Di qui l'esigenza di una forte « presa gestionale » sul *business*, con la conseguente necessità di aumentare la rapidità di risposta alle iniziative dei concorrenti e il progressivo posizionamento di *media company* nella dimensione europea, che deve trovare un adeguato bilanciamento in termini di controllo strategico e dell'attività più propriamente imprenditoriale, oltre al rispetto del principio democratico del pluralismo dell'informazione radiotelevisiva pubblica.

La riforma della *governance* della RAI determinerebbe, quindi, il superamento del modello di nomina già definito dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), successivamente trasfuso nell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, adottato in forza della suddetta delega: una modalità di scelta del presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore generale che ha dimostrato in più di un'occasione i propri limiti e che soprattutto non ha certamente aiutato la RAI nella difficile competizione sia con i competitori tradizionali, sia con i nuovi arrivi sul mercato dell'offerta radiotelevisiva nazionale.

Con il modello duale si riuscirebbe, invece, a mantenere distinti i poteri di indirizzo e controllo (ancor più chiari e netti rispetto a imprese di altri settori, in virtù della missione di servizio pubblico) da quelli della gestione ordinaria, con la chiara identificazione di un « capo azienda », responsabile di fronte agli azionisti del rispetto degli obiettivi economici e di corretta amministrazione.

In questa visione, tutt'altro che secondario è il ruolo assegnato al comitato di controllo interno, organo interno al consiglio di sorveglianza, il cui presidente partecipa alle riunioni del consiglio di gestione senza diritto di voto.

Con l'adozione del modello duale sarebbe possibile, inoltre, definire meglio i poteri di nomina (e, conseguentemente, i ruoli) di Parlamento e Governo, nella sua funzione di azionista della RAI, attuando anche in questa chiave una netta distinzione tra il potere di indirizzo strategico e quello più propriamente operativo-gestionale.

Nel merito, con il disegno di legge si stabilisce che:

l'amministrazione e il controllo della RAI siano esercitate da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza;

il consiglio di sorveglianza sia costituito da quindici componenti, nel cui ambito il presidente è nominato d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sei membri sono indicati dal Parlamento, di cui tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica, due dall'assemblea degli azionisti e due dai dipendenti, di cui uno tra i giornalisti, due membri sono indicati dalla Società italiana degli autori ed editori, garantendo la differenza di genere, e, in fine, due membri sono indicati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, garantendo la differenza di genere.

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per sei esercizi e alla scadenza del loro mandato non sono rieleggibili. Lo statuto della RAI subordina l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.

Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, i componenti del consiglio di gestione e coloro che sono legati alla RAI o alle società da questa controllate o sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza, nonché coloro che sono legati a società diverse dalla RAI, ivi comprese le controllate e le collegate, operanti nel settore radiotelevisivo. Lo statuto della RAI prevede, inoltre, le altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché le cause di incompatibilità, i limiti e i criteri per il cumulo degli incarichi.

Al consiglio di sorveglianza sono assegnate le funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di

controllo della RAI nonché, tra l'altro, il potere di nomina del presidente e degli altri due componenti del consiglio di gestione, il potere di revoca dello stesso consiglio di gestione, l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo della società, il controllo del rispetto delle finalità del servizio pubblico, l'espressione di un parere non vincolante sul piano industriale e sul piano editoriale e infine la nomina al proprio interno del comitato di controllo interno, composto da tre membri, il cui presidente partecipa alle riunioni del consiglio di gestione, senza diritto di voto.

Totalmente innovativa è la previsione dell'elezione di due componenti del consiglio di sorveglianza (di cui un giornalista) da parte dei dipendenti della RAI, con modalità da definire nello statuto. Una presenza, quella dei lavoratori, pienamente coerente con l'impostazione del sistema duale, che nell'esperienza tedesca, ad esempio, prevede un ruolo ben definito e assai significativo dei rappresentanti dei dipendenti dell'impresa.

La gestione della RAI, invece, spetta al consiglio di gestione, il quale compie le azioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche definite e approvate dal consiglio di sorveglianza, fornendo a quest'ultimo, con cadenza trimestrale, informazioni sull'andamento dell'azienda.

Il consiglio di gestione è costituito da tre componenti. Al presidente del consiglio di gestione sono assegnati i poteri tipici del consigliere delegato e la rappresentanza legale della RAI, mentre gli altri due componenti devono essere in possesso di requisiti professionali nella gestione di imprese con fatturato e numero di dipendenti paragonabili a quelli della RAI.

I componenti del consiglio di gestione, che non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per una sola volta. Essi sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i commi da 3 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. L'amministrazione e il controllo della RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono esercitati da un consiglio di sorveglianza e da un consiglio di gestione, in conformità agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e in base alle disposizioni di cui ai seguenti commi.

4. Il consiglio di sorveglianza della RAI - Radiotelevisione italiana Spa è costituito da quindici componenti, di cui:

a) il presidente è nominato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro;

b) tre membri sono eletti dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica, proporzionalmente sulla base di liste presentate da almeno il 5 per cento dei componenti di ciascuna Camera, garantendo la presenza di almeno un rappresentante dell'opposizione per ogni Camera;

c) due membri sono designati, garantendo la differenza di genere, dall'assemblea degli azionisti tra personalità in possesso dei requisiti professionali in materia di controllo societario;

d) due membri sono eletti dai dipendenti della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui uno tra i giornalisti;

e) due membri sono indicati dalla Società italiana degli autori ed editori, garantendo la differenza di genere;

f) due membri sono indicati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, garantendo la differenza di genere.

5. Possono essere nominati membri del consiglio di sorveglianza i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria

indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, avendovi maturato significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

6. La carica di membro del consiglio di sorveglianza non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *a*), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

7. Non possono essere nominati membri del consiglio di sorveglianza e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a*) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- b*) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
- c*) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- d*) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- e*) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- f*) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

8. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per sei esercizi e cessano dal mandato alla data della successiva assemblea prevista ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile. La cessazione ha effetto dal momento della costituzione del nuovo consiglio di sorveglianza. I componenti del consiglio di sorveglianza alla scadenza del mandato non sono rieleggibili; essi sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2393 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni ove la revoca avvenga senza giusta causa.

9. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più dei componenti del consiglio di sorveglianza di cui al comma 4, lettere *a*), *b*), *c*) o *d*), si provvede senza indugio alla loro sostituzione, ai sensi delle medesime lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 4. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a*) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b*) i componenti del consiglio di gestione;
- c*) coloro che sono legati alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa, o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza, nonché coloro che sono legati a società diverse dalla RAI - Radiotelevisione italiana Spa, ivi comprese le società controllate e quelle collegate a queste ultime, operanti nel settore radiotelevisivo.

10. Il consiglio di sorveglianza svolge funzioni di indirizzo, supervisione strategica e controllo della RAI - Radiotelevisione italiana Spa. Lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana Spa determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. Al consiglio di sorveglianza sono attribuiti, in particolare, i seguenti poteri:

- a*) la nomina del presidente e degli altri due componenti del consiglio di gestione;

- b) la revoca del consiglio di gestione, con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di sorveglianza;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo della RAI - Radiotelevisione italiana Spa;
- d) il controllo del rispetto delle finalità del servizio pubblico, come definite dalla convenzione e dal contratto di servizio;
- e) l'espressione di un parere non vincolante sul piano industriale e sul piano editoriale;
- f) la nomina del comitato di controllo interno, composto da tre membri del medesimo consiglio di sorveglianza, di cui due individuati dall'assemblea degli azionisti, tra i quali è scelto il presidente.

11. I componenti del consiglio di sorveglianza di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*.

12. Per l'elezione dei componenti espressi dall'assemblea dei dipendenti della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 4, lettera d), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di sorveglianza uscente, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa RAI - Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* ovvero attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 5. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI - Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

13. Il presidente del comitato di controllo interno, o altro componente da lui delegato, partecipa alle riunioni del consiglio di gestione, senza diritto di voto.

13-bis. La gestione della RAI - Radiotelevisione italiana Spa spetta al consiglio di gestione, che svolge le attività necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche definite e approvate dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di gestione è costituito da tre componenti, nominati dal consiglio di sorveglianza: il presidente, che assume anche i poteri del consigliere delegato e ha la rappresentanza legale della RAI - Radiotelevisione italiana Spa; due componenti in possesso di requisiti professionali nella gestione di imprese con fatturato e numero di dipendenti paragonabili a quelli della RAI - Radiotelevisione italiana Spa. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e cessano dal mandato alla data di riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono in carica. I componenti sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni ove la revoca avvenga senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

13-ter. Il consiglio di gestione fornisce al consiglio di sorveglianza, con cadenza trimestrale, informazioni sull'andamento dell'azienda.

13-quater. Lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana Spa è adeguato alle disposizioni dei commi da 3 a 13-ter entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

13-quinquies. Il consiglio di gestione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

13-sexies. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di gestione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI - Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.

13-septies. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI - Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione del presidente del consiglio di gestione, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13-octies. La disciplina concernente la nomina e la revoca del presidente e dei membri del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, di cui ai commi da 4 a 9, 11, 12 e 13-*bis*, del presente articolo, si applica fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.

13-novies. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI - Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2232
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Titolo breve: *Riforma della RAI*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 201 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

[N. 203 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 204 \(ant.\)](#)

16 giugno 2021

[N. 208 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 217 \(pom.\)](#)

15 settembre 2021

[N. 133 \(ant.\)](#)

25 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 201 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica di avere ricevuto la richiesta di non procedere in data odierna alla votazione della proposta di nomina n. 85. Chiede pertanto se vi sia l'intenzione di rinviare le votazioni di tutte le proposte di nomina alla seduta già prevista per domani mattina alle ore 12.30 e di procedere ora all'incardinamento dei nuovi disegni di legge.

Il senatore **MARGIOTTA** (PD) informa che la IX Commissione della Camera dei deputati, con il consenso del Governo, ha rinviato l'esame della proposta di nomina n. 85 alla settimana prossima e chiarisce che la richiesta del suo Gruppo è quella che il Senato si uniformi alla Camera e dunque rinvii l'esame di tale proposta alla settimana prossima.

La senatrice **VONO** (IV-PSI) ritiene che non vi siano motivi per rinviare le votazioni delle proposte di nomina n. 86 e n. 87 e chiede dunque che esse abbiano luogo immediatamente.

Il senatore **PAROLI** (FIBP-UDC) chiede chiarimenti in merito alla tempistica dell'esame della proposta di nomina n. 88.

Alla luce della discussione, il **PRESIDENTE** propone dunque che la Commissione si esprima sulla proposta di nomina n. 85 nei termini indicati dal Governo alla Camera dei deputati e di procedere immediatamente alla votazione delle proposte di nomina n. 86 e n. 87. Per quanto riguarda la proposta di nomina n. 88, ricorda che l'audizione del candidato è già prevista per domani mattina alle ore 8.30 e che, se questa è l'intenzione dei Gruppi, la votazione potrà avere luogo anche la settimana prossima.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (n. 86)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*) formula una proposta di parere favorevole alla nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Partecipano alla votazione i senatori [ASTORRE](#) (*PD*), [BARACHINI](#) (*FIBP-UDC*), [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CIOFFI](#) (*M5S*), [COLTORTI](#) (*M5S*), [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [D'ARIENZO](#) (*PD*), [DESSI'](#) (*Misto*), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [FEDE](#) (*M5S*), [RICCIARDI](#) (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Lupo), [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Mallegni), [MARGIOTTA](#) (*PD*), [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUSPANDINI](#) (*FdI*), [SANTILLO](#) (*M5S*) e [VONO](#) (*IV-PSI*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favorevoli, un voto contrario e 5 astenuti.

Proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (n. 87)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [VONO](#) (*IV-PSI*) formula una proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Andrea Agostinelli a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice. Partecipano alla votazione i senatori [ASTORRE](#) (*PD*), [BARACHINI](#) (*FIBP-UDC*), [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CIOFFI](#) (*M5S*), [COLTORTI](#) (*M5S*), [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [D'ARIENZO](#) (*PD*), [DESSI'](#) (*Misto*), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [FEDE](#) (*M5S*), [RICCIARDI](#) (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Lupo), [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Mallegni), [MARGIOTTA](#) (*PD*), [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUSPANDINI](#) (*FdI*), [SANTILLO](#) (*M5S*) e [VONO](#) (*IV-PSI*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 18 voti favorevoli e 2 voti contrari.

Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Mallegni, illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto degli aspetti procedurali e del *curriculum* del candidato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'audizione del candidato avrà luogo domani mattina alle ore 8.30.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1415) DI NICOLA ed altri. - *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione*

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

(2011) Valeria FEDELI ed altri. - *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(2210) GASPARRI. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*

(2223) FARAONE. - *Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(2234) MALLEGNI. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di Relatore, illustra i provvedimenti in esame che introducono disposizioni per la modifica del quadro normativo in materia di servizio pubblico radiotelevisivo.

Il disegno di legge n. 1415, d'iniziativa del senatore Di Nicola e altri, riproduce il contenuto di due disegni di legge presentati nella scorsa legislatura prima dell'approvazione della legge di riforma della RAI (legge n. 220 del 2015) e quindi assorbiti nel corso dell'esame parlamentare di tale provvedimento: l'A.S. 1855, d'iniziativa del senatore Cioffi e altri, e l'A.C. 2922, d'iniziativa del deputato Fico e altri.

Il provvedimento riduce a cinque il numero dei membri del consiglio di amministrazione della RAI e prevede che essi siano scelti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tramite sorteggio, nell'ambito di una procedura di selezione mediante avviso pubblico, nella quale sono coinvolte anche le competenti Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimersi sui candidati proposti. Viene inoltre stabilito che non possano presentare la propria candidatura coloro che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo, cariche politiche elettive e incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici.

La scadenza della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale alla RAI è poi fissata al 6 maggio 2028.

Ulteriori novità riguardano la vigilanza sull'adempimento degli obblighi e delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo, con la soppressione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI e il trasferimento delle sue funzioni all'AGCOM. Contestualmente al potenziamento del ruolo dell'Autorità, vengono precisati i requisiti richiesti ai suoi componenti, che devono essere scelti tra coloro che abbiano avanzato la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione mediante avviso pubblico. Una procedura analoga è prevista anche per la scelta del Presidente dell'AGCOM.

Il disegno di legge n. 2011, d'iniziativa della senatrice Fedeli e altri, riprendendo i contenuti di disegni di legge presentati nelle scorse legislature, propone un nuovo modello di *governance*, nel quale il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato - mediante una concessione che dura 12 anni ed è rinnovabile - ad una Fondazione, che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base di un contratto di servizio, che individua i diritti e gli obblighi della società concessionaria.

La Fondazione - alla quale viene trasferita la proprietà della RAI - ha il compito di garantire l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; di verificare il valore pubblico della programmazione; di assicurare la gestione efficiente di RAI Spa e di tutte le società controllate e di svolgere ogni altro compito o attività prevista dallo statuto ai sensi della legge. Viene individuato il patrimonio della Fondazione, totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ed è disciplinato nel dettaglio il consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, composto da dieci membri, al quale sono affidate funzioni di indirizzo strategico nei riguardi della RAI, di individuazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento.

La RAI è chiamata dunque a realizzare le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione.

Sono poi disciplinati, in maniera analoga a quanto previsto dalla legislazione vigente, i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione della RAI, composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione, nonché le funzioni dell'amministratore delegato, scelto al suo interno dal consiglio di amministrazione della RAI.

Conseguentemente alla riforma introdotta, viene infine disposta l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, con la quale è disciplinata la procedura di dimissioni della partecipazione dello Stato nella RAI.

Il disegno di legge n. 2210, d'iniziativa del senatore Gasparri, elimina la figura dell'amministratore delegato - la cui introduzione aveva costituito una delle novità più rilevanti della riforma della RAI attuata nella scorsa legislatura con la legge n. 220 del 2015 - e ripristina quella del direttore generale. La relazione illustrativa sottolinea che, con il trasferimento dei poteri di gestione all'amministratore delegato, a quest'ultimo è stata conferita un'autonomia decisionale più ampia di quella precedentemente riconosciuta al direttore generale e che tale aumento dei poteri, giustificato all'epoca della riforma dalla necessità di maggiore efficienza nella gestione aziendale, appare oggi eccessivo. Nel ribadire la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico e il suo ruolo come editore sostanziale della RAI - in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata dettagliatamente nella relazione illustrativa - il disegno di legge in esame procede dunque a novellare la disciplina vigente, per sostituire la figura dell'amministratore delegato con quella del direttore generale, al quale vengono attribuite le funzioni che aveva prima della legge del 2015. Al direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea, sono affidati quindi la responsabilità della gestione aziendale nonché il compito di sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione. Tra gli altri compiti che egli è chiamato a svolgere, la relazione illustrativa sottolinea, in particolare, quello di proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali di importo superiore a 2.582.284,50 euro. In base alla normativa vigente sono invece sottoposti al consiglio i contratti di importo superiore a 10 milioni di euro.

Il disegno di legge n. 2223, d'iniziativa del senatore Faraone, in maniera analoga a quanto previsto dal disegno di legge n. 2011, stabilisce che il servizio pubblico sia affidato ad una Fondazione, che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate. Diversamente dal disegno di legge n. 2011, il provvedimento prevede che le linee generali dello svolgimento del servizio pubblico - del quale introduce una nuova definizione - nonché i compiti e gli obblighi della concessionaria siano stabiliti in una carta del servizio pubblico, adottata dalla Fondazione.

Ulteriori differenze rispetto al disegno di legge n. 2011 riguardano la procedura per l'adozione dello

statuto della Fondazione, nonché il numero dei membri del suo consiglio di amministrazione, fissato a undici, e le relative modalità di scelta.

È inoltre ridotto a tre il numero dei membri del consiglio di amministrazione della RAI e sono introdotti requisiti che ne assicurino indipendenza e competenza professionale.

Viene poi previsto che l'ammontare del canone di abbonamento - stabilito dal MISE con durata di sei anni e adeguamenti annuali - possa essere utilizzato esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale nonché per il sostenimento delle spese di istituzione e di funzionamento della Fondazione. Sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in favore del soggetto concessionario.

Sono infine definiti i principi in base ai quali il consiglio di amministrazione della Fondazione dovrà procedere ad adottare atti volti alla riorganizzazione della RAI.

Il disegno di legge n. 2225, d'iniziativa dei senatori Barachini e Bernini, precisa innanzitutto che l'applicazione dei limiti di affollamento pubblicitario - che rimangono fissati al tetto massimo del 4 per cento dell'orario settimanale e del 12 per cento di ogni ora, come attualmente previsto - è da effettuare per ogni singola rete, invece che in riferimento alla programmazione complessiva della concessionaria. Secondo la relazione illustrativa, applicando alla lettera l'attuale previsione la concessionaria effettua un calcolo cumulativo per le tre reti generaliste, cosicché l'affollamento pubblicitario risulta superare costantemente i limiti settimanali e orari su RaiUno, nelle fasce di maggior ascolto mentre è inferiore sulle altre reti generaliste.

L'acquisizione di risorse attraverso la raccolta pubblicitaria da parte della concessionaria rappresenta una fonte di ricavo accessoria e deve inoltre essere effettuata rispettando i principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Il compito di verificare il rispetto di tali principi nella conclusione dei contratti pubblicitari è affidato all'AGCOM.

Contestualmente, il disegno di legge prevede che alla società concessionaria venga attribuito l'intero gettito del canone e che tali risorse non possano essere utilizzate per il finanziamento di programmi che non costituiscono adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Una quota adeguata di investimenti deve inoltre essere destinata all'offerta di contenuti e *format* dedicati all'innovazione digitale e a tale scopo la concessionaria deve redigere un piano di investimento digitale. Sull'impiego effettivo delle risorse provenienti dal gettito del canone e dalla pubblicità, l'azienda è inoltre tenuta a riferire ogni sei mesi alla Commissione parlamentare di vigilanza.

Per quanto riguarda la *governance* della RAI, il provvedimento prolunga a cinque anni la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione, con la contestuale eliminazione della possibilità di un secondo mandato e inserisce, tra i requisiti richiesti, il possesso di una comprovata esperienza nell'ambito dell'innovazione digitale.

Anche l'amministratore delegato dura in carica cinque anni e si prevede che la sua nomina divenga efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

È infine affidato alla RAI il compito di garantire l'equilibrio tra la produzione interna dei programmi e il suo affidamento a società esterne, con l'impegno a realizzare direttamente almeno il 60 per cento della propria offerta e a non concedere in appalto la produzione di trasmissioni in diretta, di rilievo nazionale, che hanno un impatto fondamentale per l'adempimento del contratto di servizio.

Il disegno di legge n. 2232, presentato dalla senatrice De Petris e altri, delinea un nuovo assetto di *governance* per la RAI, basato sul sistema societario dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, con la finalità di garantire una più efficace distinzione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri inerenti la gestione ordinaria.

Il provvedimento attribuisce dunque l'amministrazione e il controllo della RAI ad un consiglio di sorveglianza e a un consiglio di gestione.

Il consiglio di sorveglianza, che svolge funzioni di indirizzo, supervisione strategica e controllo, è composto da 15 membri, il cui mandato dura sei esercizi e non può essere rinnovato. Le disposizioni introdotte indicano nel dettaglio le modalità di nomina e i requisiti richiesti nonché le cause di ineleggibilità o di decadenza.

Tra i compiti assegnati al consiglio di sorveglianza figura anche la nomina del presidente e degli altri due componenti del consiglio di gestione, che è l'organo incaricato di svolgere le attività necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche dell'azienda, definite ed approvate dal consiglio di sorveglianza.

Il presidente del consiglio di gestione assume anche i poteri del consigliere delegato; sia lui che gli altri due componenti - ai quali è richiesto il possesso di requisiti professionali nella gestione di imprese con fatturato e numero di dipendenti paragonabili a quelli della RAI - durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono infine introdotte disposizioni di contenuto analogo a quelle attualmente vigenti in relazione alle funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, all'applicazione del limite massimo retributivo e alla dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI.

Il disegno di legge n. 2234, d'iniziativa del senatore Mallegni, riproduce il contenuto del disegno di legge n. 2225, dal quale differisce per i seguenti profili.

Nel prevedere che i limiti di affollamento pubblicitario debbano essere calcolati in riferimento alla programmazione di ciascuna rete, il provvedimento incide anche sui tetti massimi, che vengono abbassati al 3 per cento dell'orario settimanale e al 10 per cento di ogni ora.

È confermata l'attribuzione alla concessionaria dell'intero gettito del canone, ma non si prevede che una quota di investimenti debba essere destinata all'offerta di contenuti e *format* dedicati all'innovazione digitale. L'obbligo di riferire alla Commissione parlamentare di vigilanza in merito all'impiego effettivo delle risorse provenienti dal gettito del canone e dalla pubblicità ha inoltre cadenza trimestrale, invece che semestrale.

Viene aumentato a nove il numero dei membri del consiglio di amministrazione della RAI, stabilendo che siano tre quelli eletti da ciascuna delle due Camere.

È confermato che la nomina dell'amministratore delegato divenga efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La durata del suo mandato è fissata invece a sei anni.

Non sono infine previste disposizioni che impongano limiti all'esternalizzazione della produzione di trasmissioni televisive.

È dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che il suo Gruppo ha depositato ieri il disegno di legge n. 2263, in materia di riforma della RAI, e chiede che, una volta assegnato alla Commissione, esso sia esaminato congiuntamente a quelli posti oggi all'ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, una volta assegnato alla Commissione, anche il disegno di legge segnalato dalla senatrice Pergreffi sarà inserito all'ordine del giorno ai fini del suo abbinamento a quelli iniziati oggi.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori d'Aula, chiede che la discussione generale abbia luogo in altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che, secondo quanto comunicato dai Gruppi, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che nel pomeriggio di domani le Commissioni saranno autorizzate a riunirsi tra le 14 e le 15.30. Chiede dunque informazioni su come verranno organizzati i lavori della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che resterà quindi confermata l'audizione in Ufficio di presidenza già prevista per domani mattina alle 8.30, mentre la seduta già prevista per le ore 12.30 avrà luogo alle ore 14.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 12,30, è posticipata alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 203 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

*La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA*

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) cede la parola alla relatrice Lupo ricordando che il provvedimento in esame è già calendarizzato in Aula per la seduta di questo pomeriggio che avrà inizio alle ore 16,30.

La relatrice [LUPO](#) (M5S) illustra il decreto-legge in esame, che nel testo originariamente predisposto dal Governo, conteneva una serie di misure dirette a disciplinare la graduale ripresa delle attività economiche e sociali attraverso il progressivo allentamento, a partire dal 26 aprile scorso, delle restrizioni adottate per la limitazione dei contagi da virus SARS-CoV-2, con particolare riferimento ai territori collocati nelle cosiddette "zone gialle".

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono poi confluiti in tale provvedimento i contenuti del decreto-legge n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nonché del decreto-legge n. 65, con il quale, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione, è stato anticipato il calendario delle riaperture.

Gli articoli da 1 a 8-ter del testo in esame - che si compone complessivamente di 44 articoli e un allegato - introducono misure relative agli spostamenti, che comprendono, tra l'altro, la progressiva posticipazione dell'inizio del coprifuoco e il suo completo superamento a partire dal prossimo 21 giugno, e disciplinano nel dettaglio la progressiva riapertura delle diverse attività economiche, sociali, assistenziali, scolastiche, culturali e sportive.

L'articolo 9 disciplina le "certificazioni verdi COVID-19", che sono rilasciate in formato cartaceo o digitale con la finalità di attestare lo stato di avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Si tratta, di fatto, dell'anticipazione in ambito nazionale del *green pass* in corso di adozione a livello europeo, quale strumento per agevolare la ripresa delle attività e degli spostamenti sospesi a causa della pandemia.

Le disposizioni introdotte verranno dunque applicate fino all'entrata in vigore delle regole europee, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) quale sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. La piattaforma è realizzata attraverso l'infrastruttura Sistema tessera sanitaria dalla Sogei, che la gestisce. Le specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità della piattaforma nonché le sue modalità di funzionamento saranno definite con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetterà anche l'indicazione dei dati trattati e di quelli da riportare nelle certificazioni nonché delle misure per assicurare la loro protezione. Gli articoli da 10 a 11, oltre ad adeguare alla proroga dello stato di emergenza, fissata dal Consiglio dei ministri al prossimo 31 luglio, i termini previsti dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, nonché quelli stabiliti nelle disposizioni legislative elencate nell'allegato 2 al decreto in esame, ridefiniscono i parametri per la collocazione delle Regioni nelle diverse zone "colorate".

Gli articoli da 11-*bis* a 11-*duodevicies* riguardano la proroga di termini previsti da disposizioni legislative vigenti, che in larga parte riproducono il contenuto del decreto-legge n. 56.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse per la 8ª Commissione, si segnala in particolare che l'articolo 11-*quinquies* interviene sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica (cd. *golden power*), disponendo l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dell'applicazione degli obblighi di notifica introdotti, per talune tipologie di atti e operazioni, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 23 del 2020 al fine di salvaguardare gli assetti delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale dai rischi di scalate irregolari ed improvvise nel corso della fase di emergenza epidemiologica.

L'articolo 11-*sexies* incide su una serie di termini in materia di trasporti, alcuni dei quali avevano formato l'oggetto di emendamenti presentati nel corso dell'esame in 8ª Commissione del decreto-legge n. 45 del 2021 e non accolti in tale sede.

In particolare, il comma 1 integra l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020 per stabilire che, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova teorica è espletata entro il 31 dicembre 2021, mentre per le domande presentate dal 1º gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Il comma 2 posticipa il termine entro il quale le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetto ad obblighi di servizio pubblico devono procedere alla rendicontazione delle perdite economiche direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 per poter ricevere i contributi straordinari previsti a compensazione. Viene conseguentemente spostato anche il termine per l'adozione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.

Il comma 3 prolunga fino al 31 dicembre 2021 il periodo durante il quale le navi da crociera iscritte nel registro internazionale sono autorizzate ad effettuare servizi di cabotaggio.

Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi può essere effettuata dagli ispettori autorizzati, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2017.

L'articolo 11-*octies* stabilisce che anche per il 2021 non trovino applicazione le disposizioni per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sui fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali e per lo sviluppo del Paese, istituiti con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 95) e con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 15), che siano stati assegnati ma non utilizzati.

L'articolo 11-*novies* proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, che rientrano nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2021, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.

L'articolo 11-*decies* fa slittare al 2021 lo stanziamento di 1 milione di euro per il Fondo "Antonio Megalizzi", finalizzato a garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica.

L'articolo 11-*undecies* incide su taluni aspetti della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 101 del 2020 per la protezione dai rischi di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazioni dell'ambiente. In particolare, vengono modificati i termini riguardanti taluni obblighi per la protezione da radiazioni ionizzanti nonché, nelle more dell'adozione di un apposito decreto che regoli la materia, i termini per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica su materiali, prodotti semilavorati o prodotti metallici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, secondo quanto evidenziato nella relazione che accompagnava il decreto-legge n. 56, l'intervento è necessario per evitare che, in assenza della necessaria regolamentazione tecnica, si possano verificare rallentamenti nelle attività portuali e aeroportuali, che andrebbero ad incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai competitori europei.

Con l'articolo 11-*terdecies* viene stabilito che fino al prossimo 31 dicembre trovino applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2020 con le quali è stata autorizzata, in deroga alle procedure previste dal testo unico dell'edilizia, la realizzazione di interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti e temporanee volte a garantire l'ottemperanza alle misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria.

L'articolo 11-*quindiesdecies*, al fine di evitare la revoca dei finanziamenti, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per alcuni adempimenti relativi agli interventi per il ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e per gli aeroporti di Firenze e Salerno.

L'articolo 12 reca misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, finalizzate ad integrare l'articolo 85, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha previsto che alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che adempiono oneri di servizio pubblico venga corrisposta un'anticipazione dell'indennizzo richiesto a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'emergenza COVID-19.

L'integrazione ora introdotta precisa che l'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati nel decreto 11 settembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.

Per garantire la corresponsione dell'indennizzo, viene autorizzato l'utilizzo nel 2021 delle somme iscritte nel conto dei residui per il medesimo anno nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 12-*bis* prevede che sia sempre consentito lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, proprio in considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica.

L'articolo 12-*ter* reca una deroga alle norme di contabilità degli enti locali, finalizzata a consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme stanziate per la concessione dei buoni viaggio, previsti dal decreto-legge n. 34 del 2020 a favore delle persone a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

L'articolo 13 definisce le sanzioni per la violazione di talune delle norme introdotte dal provvedimento mentre l'articolo 13-*bis* contiene infine la clausola di salvaguardia.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il breve lasso di tempo a disposizione del Senato, e in particolare delle Commissioni, per esaminare il provvedimento

in titolo.

Osserva quindi che, a prescindere dal contenuto del provvedimento in esame, sarebbe opportuno che l'8ª Commissione non procedesse ad approvare il parere proposto dalla relatrice, in quanto la Commissione affari costituzionali, competente in sede primaria, sarà presumibilmente già sul punto di concludere l'esame del provvedimento per mandarlo in Aula alle 16.30 e dunque non avrà nemmeno il tempo di leggere i pareri di tutte le altre Commissioni. In tale contesto, ritiene inutile esprimersi.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) chiarisce che la posizione espressa dal senatore Paroli è quella dell'intero Gruppo di Forza Italia, che quindi non parteciperà al voto.

Il senatore [DESSI](#) (*Misto*) dichiara che non parteciperà al voto, in quanto non ha senso approvare un parere del quale la Commissione competente non avrà nemmeno il tempo di prendere atto.

La relatrice [LUPO](#) (*M5S*) chiarisce che la ristrettezza del tempo a disposizione delle Commissioni deriva dal fatto che l'esame presso la Camera dei deputati si è protratto a lungo e che il decreto-legge deve essere convertito in legge in tempi strettissimi.

Ribadisce dunque che la sua proposta è quella di approvare un parere favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ([n. 88](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*), formula una proposta di parere favorevole alla nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla luce del *curriculum*, dell'audizione e del conseguente dibattito, che hanno confermato l'elevato profilo professionale e la sensibilità istituzionale del candidato.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto, si dice sicuro che il candidato - le cui competenze professionali sono evidenti a tutti - darà all'ENAC l'impulso necessario per svolgere il ruolo fondamentale che gli compete. Per tale motivo annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico.

La senatrice [LUPO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni positive svolte dal relatore Mallegni e dal senatore D'Arienzo, osservando che dall'audizione è emerso l'elevato profilo tecnico del candidato, che consentirà all'ENAC di svolgere un ruolo centrale per il rilancio del settore richiesto da tutti gli operatori, valorizzando la propria autonomia dalla politica, ma comunque svolgendo una interlocuzione fruttuosa con le Commissioni parlamentari nel rispetto delle reciproche funzioni.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (*FIBP-UDC*), [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), [CAMPARI](#)

(L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Corti), [D'ARIENZO](#) (PD), [DESSI'](#) (Misto), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [RICCIARDI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Santillo) e [VONO](#) (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole del relatore è approvata con 19 voti favorevoli.

Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale (n. 85)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Non accolta la proposta di parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta si era convenuto di procedere alla votazione del parere sulla proposta di nomina n. 85 parallelamente alla IX Commissione della Camera dei deputati. Considerato che quest'ultima ha calendarizzato il provvedimento in questione per domani, propone dunque di rinviare l'esame.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD), ricordando di essere stato lui a chiedere il rinvio della votazione alla settimana corrente, afferma di non ritenere necessario attendere fino a domani, anche considerato che la IX Commissione della Camera si riunirà nel pomeriggio, mentre la seduta della 8ª Commissione è prevista per la fine della mattinata e quindi le due Commissioni non potrebbero comunque votare nello stesso momento. Chiarito dunque che la proposta di rinvio a domani non proviene dal suo Gruppo, chiede se il Presidente intenda comunque confermarla.

Il [PRESIDENTE](#) conferma la proposta di rinviare l'esame del provvedimento in titolo a domani.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) chiede di procedere immediatamente alla votazione della proposta di nomina in questione, previa sottoposizione alla Commissione della proposta di rinvio avanzata dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di rinviare a domani l'esame della proposta di nomina n. 85.

La proposta di rinvio è respinta.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [FEDE](#) (M5S) formula una proposta di parere favorevole sulla nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, ritenendo che dal *curriculum* emerge il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e ponendo l'accento sul fatto che sul nominativo del candidato si è verificata la convergenza del Governo e degli enti territoriali interessati.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) annuncia il voto contrario del Gruppo del PD, alla luce degli approfondimenti compiuti alla Camera, i cui esiti non possono a suo avviso essere ritenuti soddisfacenti.

Il senatore [DESSI'](#) (Misto) osserva che l'unanimità raggiunta nella votazione del nuovo Presidente dell'ENAC dimostra che quando si sottopone all'attenzione del Parlamento una professionalità così elevata non si può che registrare una convergenza. Le decisioni sulle nomine devono essere guidate

solo ed esclusivamente da criteri di merito e non di appartenenza politica. Annuncia infine il suo voto contrario.

Il senatore [FEDE](#) (M5S), pur sapendo che la Commissione ha appena respinto la richiesta di rinvio, invita i colleghi a valutare l'opportunità di prendersi ancora un po' di tempo per verificare gli approfondimenti menzionati dal senatore Margiotta.

Il senatore [DE FALCO](#) (Misto) illustra i motivi per i quali ritiene che il candidato non presenti i requisiti necessari e annuncia il suo voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la Commissione si è espressa in maniera molto chiara per procedere immediatamente con la votazione e ritiene dunque di non poter far altro che dichiarare aperta la votazione.

Si passa dunque alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (FIBP-UDC), [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [CIOFFI](#) (M5S), [COLTORTI](#) (M5S), [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Corti), [D'ARIENZO](#) (PD), [DE FALCO](#) (Misto), [DESSI](#) (Misto), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [RICCIARDI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Santillo) e [VONO](#) (IV-PSI).

La proposta di parere favorevole del relatore è respinta con 9 voti contrari, 6 favorevoli e 5 astensioni.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2037\)](#) *URSO ed altri. - Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo*

[\(2053\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo*

[\(2171\)](#) *COLTORTI ed altri. - Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo, del volo libero e dell'avioturismo*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2037 e 2053, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2171 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il relatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 2171 che si compone di 14 articoli. L'articolo 1 illustra le finalità del provvedimento, che disciplina l'attività di volo effettuata con velivoli VDS o VDS avanzati per scopi ricreativi, diportistici, sportivi o didattici. Ai fini dell'individuazione dei velivoli VDS, oltre a specificare che rientrano in tale categoria i paramotori e i deltaplani minimali con peso inferiore ai 150 chilogrammi, fa riferimento alla definizione contenuta nel regolamento (UE) 2018/1139, mentre per i velivoli VDS avanzati il riferimento è alle caratteristiche tecniche indicate nel regolamento di cui al D.P.R. n. 133 del 2010.

L'articolo 2 conferma le competenze affidate all'AeCI per lo svolgimento dell'attività preparatoria all'uso dei velivoli e alla relativa certificazione. Anche in questo caso è rinviata ad un regolamento la disciplina di tutti gli aspetti relativi all'attività di volo da diporto e sportivo, mentre si prevede che, con lo stesso regolamento, vengano definiti i criteri per il conseguimento di un titolo aeronautico unico attestante l'idoneità al pilotaggio delle tipologie di velivoli ricompresi nella disciplina introdotta.

L'articolo 3, similmente al disegno di legge n. 2053, prevede che i velivoli VDS vengano sottoposti ad

autocertificazione periodica. Dispone inoltre che l'ENAC e l'AeCI svolgano controlli a campione sull'autenticità delle autocertificazioni, con riferimento ad una percentuale di velivoli di almeno il 10 per cento.

L'articolo 4 definisce le condizioni in base alle quali ai velivoli VDS iscritti nei registri degli Stati membri dell'Unione europea è consentito il volo nello spazio aereo italiano, mentre l'articolo 5 prevede che l'AeCI possa irrogare le sanzioni della sospensione o della revoca delle licenze, delle abilitazioni, delle certificazioni e degli attestati nel caso di mancata osservanza delle disposizioni introdotte.

Gli articoli da 6 a 10 sono specificamente volti a disciplinare l'utilizzo di attrezzi sportivi per il volo libero, quali il parapendio, il deltaplano e altri attrezzi privi di motore atti al volo planato e veleggiato. Si prevede che tali attrezzi possano essere utilizzati in aria libera solo previo rilascio di attestato di abilitazione alla loro conduzione ed è fissata a sedici anni l'età minima per accedere ai corsi di formazione. Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, previo consenso dell'esercente dell'area o di chi può disporre l'uso. La definizione degli altri aspetti relativi alla disciplina in materia di volo libero - per l'esercizio del quale è introdotto un obbligo di copertura assicurativa - è quindi rinviata ad un regolamento del Ministero delle infrastrutture.

Gli articoli da 11 a 13 recano misure volte a promuovere e incentivare l'attività avioturistica. Viene stabilito che i velivoli VDS impiegati per i voli turistici debbano essere pilotati da soggetti della qualifica di istruttore o di pilota di VDS avanzato con almeno 200 ore di volo all'attivo e viene affidato al Ministero delle infrastrutture il compito di organizzare attività di promozione della sicurezza del volo a favore di scuole, aviosuperfici e piloti, anche avvalendosi di esperti qualificati e di associazioni aeronautiche.

Anche in questo caso si prevede che le regioni e le province autonome effettuino una ricognizione degli scali avioturistici presenti sul territorio e vengono stanziare risorse per le attività di promozione dell'avioturismo.

L'articolo 14 dispone infine che con regolamento si proceda ad apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.

In conclusione, segnala che l'esame del disegno di legge n. 2171 proseguirà congiuntamente a quello dei disegni di legge in materia di volo da diporto incardinati la settimana scorsa e ribadisce il desiderio che i provvedimenti possano essere riassegnati in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) propone dunque la congiunzione del disegno di legge n. 2171 con i disegni di legge nn. 2037 e 2053, aventi medesimo oggetto, incardinati la settimana scorsa, e ricorda di avere comunicato al Presidente del Senato l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in questione ai fini del raggiungimento delle possibili intese con la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1415) DI NICOLA ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

(2011) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(2210) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

(2223) FARAONE. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(2234) MALLEGNI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Il **PRESIDENTE** domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore **PAROLI** (*FIBP-UDC*) ribadisce che, come già affermato in passato, ritiene che un tema così delicato come quello della riforma della RAI non possa essere affrontato come se si trattasse di un provvedimento qualsiasi. Prima di procedere con l'esame, sarà quindi necessario che i Gruppi di maggioranza trovino una convergenza sulle modalità dello stesso, a partire dalla questione del relatore. Il Presidente ha la facoltà di individuare uno o più relatori e sarebbe bene che delegasse questo compito a uno o più membri della Commissione, ma la cosa importante è che questa decisione sia condivisa con i capigruppo di maggioranza, cosa che finora non è avvenuta.

Il senatore **DESSI** (*Misto*) ritiene che dovrebbero essere nominati tre relatori: uno per l'ala destra, uno per l'ala sinistra e uno per la minoranza. Il Presidente potrebbe certamente svolgere benissimo il suo ruolo, ma sarebbe preferibile una struttura di questo tipo. Tutti devono trovare il coraggio di fare un piccolo passo indietro.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) osserva che sui provvedimenti in esame c'è troppa attenzione e che bisognerebbe invece lavorare con più tranquillità. Se i vari Gruppi, compresa l'opposizione, vogliono fare una riunione, non c'è problema, basta che l'obiettivo di tutti sia quello di trovare una convergenza.

La senatrice **PERGREFFI** (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia necessario capire qual è l'obiettivo della Commissione, considerato che i disegni di legge esprimono visioni molto diverse. Concorda con il senatore Paroli che sia necessario garantire una pluralità di voci. Ritiene che il ruolo di garanzia del Presidente non dovrebbe sovrapporsi con quello di relatore.

Il senatore **BARACHINI** (*FIBP-UDC*) osserva che nessuno più dei componenti della Commissione parlamentare di vigilanza, da lui presieduta, è conscio della necessità di una riforma della visione complessiva e della *governance* della RAI. Il tema è però molto complesso e, da parte sua, dichiara di mettere a disposizione della 8ª Commissione tutto il lavoro di approfondimento già svolto dalla Commissione di vigilanza, che dovrebbe poi essere integrato con delle audizioni. Invita quindi tutti a svolgere una riflessione approfondita, in quanto i temi da analizzare presentano implicazioni non banali.

Il **PRESIDENTE**, alla luce del dibattito, invita i Capigruppo a riunirsi, ad individuare una metodologia condivisa e a riferirgli l'esito dell'incontro. Invita inoltre i Gruppi a iniziare a individuare i soggetti da audire.

Il senatore **CAMPARI** (*L-SP-PSd'Az*) osserva che prima di tutto si dovrà fare la riunione dei Capigruppo che dovranno concordare un metodo per ogni fase dell'esame. Non c'è bisogno di procedere a tappe forzate, al fine di evitare spiacevoli incidenti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) afferma che il Gruppo del M5S vuole portare avanti l'esame del provvedimento e che se ciò richiede una riunione dei Capigruppo per discutere i temi sollevati la richiesta può essere condivisa.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'invito ai Capigruppo a riunirsi e a comunicargli l'esito del loro incontro.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(797) Simona PERGREFFI ed altri. - Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, osserva che anche per questo provvedimento si potrebbe procedere a svolgere un ciclo di audizioni.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) espone le finalità del provvedimento in titolo e concorda con la proposta di svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 23 giugno il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di reinserire all'ordine del giorno della Commissione della settimana prossima l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana alla luce dell'andamento dei lavori in 13a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare l'andamento dei lavori presso la Commissione ambiente.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 204 (ant.) del 16/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 16 GIUGNO 2021
204ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

(1679) SANTILLO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano colleghi interessati ad intervenire in discussione generale.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) chiede se vi sia l'intenzione di svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine entro il quale i Gruppi potranno segnalare i nominativi di eventuali soggetti da audire per mercoledì 23 giugno 2021, analogamente a quanto già concordato nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 797, in materia di libretto dell'infrastruttura.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) chiede che tipo di seguito si intenda dare al dibattito svoltosi ieri nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1415 e congiunti, in materia di riforma della RAI.

Il [PRESIDENTE](#) propone che, fatte salve le eventuali interlocuzioni politiche che potranno intercorrere tra i componenti della maggioranza, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi torni ad occuparsi della questione la settimana prossima, presumibilmente nel pomeriggio di

martedì 22, compatibilmente con i vari impegni della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*), facendo seguito a quanto già segnalato nella seduta di ieri, in considerazione dell'andamento dei lavori in 13ª Commissione, propone di reinserire nell'ordine del giorno della Commissione l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1131 e congiunti, in materia di rigenerazione urbana, a partire da mercoledì 23 giugno.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 17 giugno 2021, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 208 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (n. 89)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [MARGIOTTA](#) (PD), come preannunciato nella seduta del 22 giugno, formula una proposta di parere favorevole alla nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore. Partecipano alla votazione i senatori [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [COLTORTI](#) (M5S), [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az), [D'ARIENZO](#) (PD), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPO](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (Fdl), [SANTILLO](#) (M5S) e [GRIMANI](#) (IV-PSI), in sostituzione della senatrice Vono.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 9 voti favorevoli e 6 astenuti.

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (n. 90)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice [LUPU](#) (M5S), come preannunciato nella seduta del 22 giugno, formula una proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, si procede dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice. Partecipano alla votazione i senatori [BARACHINI](#) (FIBP-UDC), [BERUTTI](#) (Misto-IeC), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [COLTORTI](#) (M5S), [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az), [D'ARIENZO](#) (PD), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [LUPU](#) (M5S), [MARGIOTTA](#) (PD), [PAROLI](#) (FIBP-UDC), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [SANTILLO](#) (M5S) e [GRIMANI](#) (IV-PSI), in sostituzione della senatrice Vono.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 15 voti favorevoli e 1 astenuto.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 262)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il vice ministro BELLANOVA comunica alcune integrazioni che si intendono apportate dal Governo all'atto in oggetto. Con riferimento all'intervento SS 64 Porrettana - Nodo stradale Casalecchio di Reno Stralcio Sud, segnala che nella denominazione dell'opera è necessario aggiungere l'intervento relativo alla messa in sicurezza del Ponte Leonardo (Bologna). Fornisce, con riferimento alla Galleria Sant'Anna, l'aggiornamento e l'integrazione dei CUP e del quadro finanziario, nonché i CUP di riferimento per il *bypass* ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa e il collegamento ferroviario nel porto di Augusta.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) si compiace che il Governo abbia recepito le indicazioni della sua parte politica per quanto attiene al nodo di Bologna, riconoscendo la dovuta attenzione alla situazione problematica in cui versa il ponte Leonardo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) manifesta la sua perplessità rispetto alla decisione di commissariare un numero di opere che rischia di essere eccessivo e di avere effetti controproducenti rispetto alle finalità di velocizzazione proprie dell'istituto del commissariamento, al quale si dovrebbe fare ricorso con discernimento.

Ritiene inoltre non facilmente comprensibile la scelta di commissariare anche opere di piccole dimensioni e di attribuire a un unico commissario ben 15 opere stradali.

Osserva che la previsione in virtù della quale i commissari si devono servire delle proprie strutture senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica può essere condivisibile con riferimento ai commissari che operano all'interno di contesti molto strutturati come ANAS e RFI, ma diventa problematica ad esempio per i provveditori regionali alle opere pubbliche, le cui strutture sono affette

da croniche insufficienze di risorse, e, a maggior ragione, per i dirigenti pubblici in quiescenza. Considerato, infine, che il Governo ha scelto di non adottare un criterio restrittivo nell'individuazione delle nuove opere da commissariare, chiede che siano inserite nella nuova lista anche due opere già segnalate in passato dal suo Gruppo: la SS 12 area tangenziale di Verona e la Potenza-Bari.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime preoccupazione in merito alla possibilità che alcuni commissari si trovino a doversi occupare di un numero eccessivo di opere, osserva che è importante capire come la nomina dei commissari impatti sui tempi di realizzazione delle opere e appoggia le richieste di inserire tra le opere da commissariare la Tirrenica e la Potenza-Bari.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) afferma che, a suo avviso, la politica del ricorso ai commissariamenti dovrebbe terminare, considerato che negli ultimi anni il legislatore ha adottato provvedimenti in materia di semplificazioni che hanno introdotto poteri derogatori estremamente significativi. Anche in assenza di commissariamenti, ANAS e RFI possono già usufruire di strumenti molto incisivi, addirittura superiori a quelli di cui godevano i commissari in passato. Prima di procedere alla nomina di nuovi commissari, bisognerebbe effettuare una valutazione che consenta di comprendere l'impatto dei commissariamenti sui tempi di realizzazione delle opere e capire quanti siano i responsabili unici di procedimento.

Il vice ministro BELLANOVA riferisce che l'orientamento sulle opere menzionate dal senatore Margiotta, così come su altre, è quello di istituire tavoli tecnici specifici che consentano di coordinare l'interlocuzione delle varie realtà istituzionali coinvolte nell'*iter*.

Per quanto riguarda il numero delle opere da commissariare, ricorda che è stata la stessa 8ª Commissione, nel parere reso sul precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a sollecitare il commissariamento di un lungo elenco di opere, per cui il Governo si è attenuto a un chiaro indirizzo del Parlamento.

Peraltro, la lista delle opere contenuta nello schema attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari è frutto non solo del recepimento da parte del Governo delle indicazioni contenute nei pareri parlamentari ma anche di un percorso di ascolto e confronto tra Governo e Gruppi parlamentari coordinato dallo stesso Ministro, del quale il provvedimento in esame costituisce la sintesi.

Sul tema della sproporzione tra il numero delle opere da commissariare e quello dei commissari designati si impegna a riferire al Ministro quanto emerso nel corso del dibattito odierno.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in esame, che introduce misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e disposizioni in materia di sport. In particolare, al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica definite nel PNRR e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'articolo 1 autorizza, per il biennio 2021-2022, il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica.

L'articolo 2 reca disposizioni volte a definire l'articolazione della struttura di missione per l'attuazione del PNRR, istituita presso il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (il cosiddetto decreto "semplificazioni", attualmente in corso di esame

presso la Camera dei deputati).

Esso inoltre proroga dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i regolamenti di organizzazione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, potranno essere adottati con procedura semplificata in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 3 prevede che il Ministero della transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, si possa avvalere di personale dell'ENEA e dell'ISPRA. Reca inoltre precisazioni sulla dipendenza funzionale dal suddetto Ministero del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Con l'articolo 4 sono introdotte disposizioni volte al rafforzamento dei poteri dei soggetti attuatori dei quali si possono avvalere i Presidenti delle Regioni - subentrati nelle funzioni dei Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 - per lo svolgimento delle attività di progettazione e di esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché misure volte a potenziare la dotazione di personale da destinare alle attività per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Ulteriori precisazioni riguardano la disciplina dei Commissari straordinari per l'attuazione degli interventi di bonifica nei siti contaminati di interesse nazionale di Crotona e Brescia Caffaro.

È infine istituito il Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. A tale Commissario, individuato nel prefetto di Brescia, sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge "sblocca cantieri".

L'articolo 5, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, prevede la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della transizione ecologica.

L'articolo 6 innalza da tre a cinque il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'ENEA.

L'articolo 7 prevede che la disposizione contenuta nel decreto-legge semplificazioni del 2021 attualmente all'esame della Camera dei deputati che attribuisce la competenza per la valutazione ambientale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC alla Commissione PNRR-PNIEC si applichi alle istanze presentate a partire dal prossimo 31 luglio.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che anche il trasferimento alla competenza statale delle istanze riguardanti i progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10MW, anch'esso previsto da una disposizione contenuta nel suddetto decreto semplificazioni, trovi applicazione con riferimento alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Ulteriori disposizioni riguardano poi il personale della Commissione PNRR-PNIEC, nonché la Scuola nazionale dell'amministrazione.

L'articolo 8 reca disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, che integrano l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020.

Tale articolo, in particolare, ha disciplinato l'istituzione e l'attività della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", assegnandole lo scopo statutario di realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, le opere infrastrutturali per lo svolgimento delle Olimpiadi del 2026 che sarebbero state individuate con un successivo decreto ministeriale.

Sempre al fine di realizzare tali opere - individuate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 - e ove ne ricorrano le condizioni, il citato articolo 3 ha inoltre autorizzato il Presidente del Consiglio dei ministri a nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge "sblocca cantieri", vale a dire della possibilità di svolgere le funzioni di stazione appaltante e di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto della legislazione antimafia e degli obblighi

derivanti dalla normativa europea.

Sempre l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 ha infine attribuito all'organo di amministrazione della Società i poteri sostitutivi e le facoltà in materia di contratti pubblici già previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 per il Commissario incaricato della realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina del marzo 2020 e del febbraio 2021.

L'articolo 8 del provvedimento in esame interviene dunque su tale quadro normativo per attribuire come scopo statutario alla Società non solo la realizzazione ma anche la progettazione delle opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e per ricomprendere tra tali opere anche le opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

Ulteriori integrazioni riguardano le funzioni e i poteri attribuiti ai Commissari straordinari nominati dal Presidente del Consiglio, che vengono ampliati con il richiamo alla disciplina contenuta nell'intero articolo 4 del decreto-legge "sblocca cantieri", invece che nel solo comma 3.

Tra i poteri e le facoltà attribuite all'organo di amministrazione della Società sono inoltre inseriti anche quelli previsti dai commi 4 e 7 dell'articolo 61 del già citato decreto-legge n. 50 del 2017, che disciplinano le modalità per l'approvazione del piano degli interventi e la dichiarazione di pubblica utilità.

Sempre con riferimento alla Società, è infine disposta l'applicazione dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni e settore privato.

L'articolo 9 detta norme sul personale del CONI mentre l'articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie.

In conclusione, segnala che nel corso dei lavori della Commissione ambiente è emersa l'intenzione del Governo di presentare un emendamento volto ad inserire nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 (A.S. n. 2272, all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato) i contenuti del decreto-legge in titolo. Indipendentemente dal seguito che il Governo vorrà dare a tale intenzione, ritiene che l'8ª Commissione dovrebbe comunque procedere all'espressione del parere, affinché resti agli atti il lavoro di approfondimento sui profili di interesse e, in particolare, sull'articolo 8.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) rinnova l'invito ai capigruppo di maggioranza a incontrarsi per sciogliere i nodi politici preliminari alla prosecuzione dell'esame in Commissione dei disegni di legge n. 1415 e congiunti, in materia di riforma della RAI.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Presidente del Senato - in risposta alla lettera con cui le era stato comunicato l'inserimento all'ordine del giorno della 8ª Commissione dei disegni di legge n. 2037 e seguenti in materia di volo da diporto, ai fini del raggiungimento delle possibili intese con la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato - lo ha invitato a riferire alla 8ª Commissione l'orientamento emerso nel corso delle interlocuzioni con il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente della IX Commissione della Camera dei deputati favorevole a proseguire in tale sede la trattazione delle iniziative legislative pendenti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, convocata domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta prevista, sempre domani, alle ore 12,30 ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 217 (pom.) del 15/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
217ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) invita la Presidenza della Commissione e tutti i Capigruppo ad affrontare il tema Alitalia, in quanto il passaggio ad ITA si sta rivelando molto più complesso del previsto e la situazione ha assunto contorni preoccupanti, che peraltro non sembrano avere alcuna coerenza con il parere espresso dalla 8ª Commissione sul piano industriale di ITA. Chiede dunque l'audizione dei vertici di ITA.

La senatrice [LUPO](#) (M5S) si associa alla richiesta del senatore Paroli, ricordando che il parere approvato dalla Commissione sul piano industriale di ITA era ampiamente condiviso e conteneva indicazioni ben precise, mentre ora si sta determinando un effetto paradossale per cui, a fronte di un investimento pubblico di tre miliardi di euro, si sono determinati ottomila esuberanti. Chiede dunque che si proceda con la massima celerità ad audire i soggetti coinvolti, anche considerato che la Camera dei deputati ha già proceduto in tal senso nella settimana corrente.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) ritiene assolutamente condivisibile la richiesta formulata dai senatori Paroli e Lupo e che si debba dunque procedere senz'altro ad audire non solo i vertici di ITA ma anche il Governo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico della richiesta dei senatori Paroli, Lupo e Margiotta.

IN SEDE REDIGENTE

(1415) DI NICOLA ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del

servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio
(2011) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo
(2210) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
(2223) FARAONE e Gelsomina VONO. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale
(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
(2234) MALLEGGI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale
(2263) ROMEO ed altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in
materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e disciplina della società
concessionaria del servizio pubblico

(Discussione del disegno di legge n. 2263, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1415, 2011, 2210, 2223, 2225, 2232 e 2234 e rinvio.)

Il **PRESIDENTE** avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, verrà redatto il resoconto stenografico.

Il relatore **MARGIOTTA** (PD) riferisce che il disegno di legge n. 2263, di cui ha inizio oggi l'esame, dovrà essere poi abbinato a quelli di cui la Commissione ha già avviato l'esame prima dell'estate, per giungere alla predisposizione di un testo unificato, che dovrà rappresentare una riforma complessiva e non limitarsi ad affrontare solo il tema della *governance* della RAI.

Sarà poi opportuno svolgere un ciclo di audizioni. Ritiene che sia prerogativa del Presidente proporre di svolgere le audizioni immediatamente oppure solo una volta che la Commissione avrà adottato il testo unificato, ma, a suo avviso, sarebbe preferibile svolgerle ora.

Ricorda che la Commissione sta esaminando l'atto del Governo n. 288, che tocca alcuni dei temi trattati anche dai disegni di legge in titolo, ed è dunque auspicabile che si lavori con spirito unitario. Pone poi l'accento sulla questione dei tempi dell'esame, che dovranno essere rapidi, considerato che metà della Legislatura è già trascorsa, ed esprime il suo compiacimento per il fatto che il provvedimento verrà seguito dalla sottosegretaria Ascani.

Il relatore **PAROLI** (FIBP-UDC) dichiara di condividere la preoccupazione del collega Margiotta in merito ai tempi dell'esame ed auspica una stretta collaborazione tra tutti i Gruppi per addivenire ad una sintesi delle numerose proposte presentate.

Tanto premesso, illustra il contenuto del disegno di legge n. 2263, che introduce innanzitutto una nuova definizione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inteso come servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali, e individua in maniera dettagliata i generi di programmi di interesse pubblico che ne costituiscono l'oggetto.

Si prevede l'inserimento di una specifica dicitura che renda immediatamente riconoscibile per i telespettatori la programmazione delle trasmissioni che rispondono ai requisiti dei generi del servizio pubblico e che sono quindi finanziate dal canone e dispone che un canale sia interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale e che in esso non possano essere trasmessi *spot* pubblicitari o televendite di alcun tipo.

Vengono inoltre integrati i compiti del servizio pubblico. Esso, oltre a garantire la libertà, la

completezza, l'obiettività e il pluralismo dell'informazione, dovrà essere volto alla valorizzazione delle diversità e delle tradizioni locali e delle minoranze linguistiche. Si prevede dunque: che siano effettuate trasmissioni radiofoniche e televisive nelle varie lingue locali delle regioni; che la società concessionaria sia articolata in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione; che i centri di produzione decentrati realizzino trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni. La RAI è inoltre tenuta a collaborare con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale.

Ulteriori disposizioni incidono sulla disciplina del finanziamento del servizio pubblico. In particolare, viene introdotto l'obbligo di pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate dal canone e si prevede che il 10 per cento dei proventi del canone venga destinato alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali.

L'importo del canone è poi ridotto del due per cento ogni due anni, fino al suo azzeramento ed è introdotta un'esenzione in caso di impossibilità di accesso alla rete o impossibilità di fruizione del servizio radiotelevisivo da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà.

Per quanto riguarda la *governance* della RAI, le modifiche rispetto alla normativa vigente consistono innanzitutto nell'estensione a dodici anni della durata temporale della concessione e nel prolungamento a cinque anni del mandato dei membri del consiglio di amministrazione.

In relazione ad essi, un'ulteriore novità riguarda le modalità di nomina: il presidente e l'amministratore delegato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due terzi. Degli altri cinque membri, quattro sono eletti dalla Commissione di vigilanza a maggioranza dei due terzi, e uno è designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il provvedimento introduce infine il divieto di esternalizzare più del 30 per cento della produzione, organizzazione e realizzazione di trasmissioni.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce di quanto riferito dai relatori, propone di congiungere il disegno di legge n. 2263 ai disegni di legge nn. 1415, 2011, 2210, 2223, 2225, 2232 e 2234 e di fissare a martedì 21 settembre il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 288 E 289

Il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo di voler indicare il termine ultimo entro il quale la Commissione potrà utilmente esprimersi in merito agli atti del Governo nn. 288 e 289, fermo restando che occorrerà comunque attendere lo scioglimento della riserva da parte del Presidente del Senato, una volta acquisiti i prescritti pareri tuttora mancanti.

La sottosegretaria ASCANI dichiara che - in considerazione dei tempi necessari per i successivi adempimenti governativi in vista dell'approvazione definitiva degli schemi - il parere sull'atto del Governo n. 288 dovrà essere reso entro il 19 ottobre, mentre quello sull'atto del Governo n. 289 dovrà essere reso entro il 12 ottobre.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali ([n. 269](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato, che recepisce il rilievo contenuto nel parere espresso dalla 10ª Commissione.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [BERUTTI](#) (Misto-IeC) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, già trasmesso a tutti i senatori e pubblicato in allegato, che recepisce i rilievi contenuti nel parere espresso dalla 13ª Commissione.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, propone che nella prima osservazione contenuta nello schema di parere, nella quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi affinché sia prevista e garantita la partecipazione alle gare di appalti pubblici degli altri "veicoli puliti" che utilizzano combustibili alternativi *low carbon* come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016, sia specificato che restano esclusi i veicoli che utilizzano il combustibile di cui al n. 6 della suddetta lettera a), vale a dire il gas di petrolio liquefatto (GPL).

Dichiara inoltre di condividere la seconda osservazione dello schema e mostra invece perplessità sulla terza osservazione che, nell'invitare il Governo a valutare l'opportunità di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi degli appalti pubblici per talune categorie di veicoli o di prevederne addirittura l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa, sembrerebbe a suo avviso contraddire le finalità stesse del provvedimento.

Afferma infine di condividere l'ultima osservazione dello schema di parere.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara di condividere pienamente il contenuto dello schema di parere presentato dal relatore, che peraltro non pone condizioni al Governo ma lo invita a valutare l'opportunità degli interventi, anche attraverso interlocuzioni in sede europea. In relazione alle modifiche proposte dalla senatrice Di Girolamo, afferma di non ritenere opportuna l'esclusione dei veicoli alimentati a GPL dal novero dei veicoli puliti dei quali incentivare la partecipazione alle gare di appalto, essendo il GPL classificato quale combustibile alternativo proprio dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 257 sopra richiamato.

Osserva inoltre che la possibilità di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi degli appalti pubblici o di prevedere esclusioni è riferita a veicoli destinati a missioni particolarmente gravose o alle necessità di comuni montani, per i quali il rispetto delle percentuali di veicoli puliti da acquistare indicate nello schema potrebbe rivelarsi davvero complicata e non sostenibile dal punto di vista finanziario.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Campari, sottolineando la difficile situazione dei trasporti nei piccoli comuni delle zone appenniniche, dove nei mesi invernali, per le condizioni meteorologiche e la totale assenza di infrastrutture di servizio per i combustibili alternativi, senza il ricorso ai motori endotermici non sarebbe possibile neppure assicurare il servizio di scuolabus.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*) si dichiara d'accordo con quanto sostenuto dai colleghi ed evidenzia che occorrerebbe sostenere i piccoli comuni montani che lottano contro lo spopolamento mediante interventi che rendano ai residenti la vita più facile, mettendo quindi un freno all'introduzione di innovazioni che rischiano solo di provocare danni.

Il senatore [FEDE](#) (*M5S*), nel condividere la necessità di tenere in considerazione le caratteristiche geografiche e morfologiche dei territori, dichiara che, a suo avviso, l'integrazione richiesta dalla senatrice Di Girolamo alla prima osservazione dello schema intendeva fornire una precisazione di carattere tecnico.

Il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), in relazione alla proposta di integrazione della prima osservazione contenuta nello schema di parere, dichiara di ritenere preferibile non introdurre riferimenti ad una specifica tipologia di carburante. Quanto alla possibilità di prevedere eccezioni all'applicazione delle nuove disposizioni per i comuni montani, rileva che le caratteristiche geografiche determinano senza dubbio situazioni gravose per alcuni territori, che meritano un approfondimento anche in sede europea. Ritiene dunque che lo schema di parere illustrato debba essere posto in votazione senza modifiche.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 269

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (n. 269),

premessi che:

la direttiva (UE) 2019/770, partendo dal presupposto che il potenziale di crescita del commercio elettronico non sia stato ancora sfruttato pienamente in ambito UE, armonizza alcuni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto o servizi digitali, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un mercato unico digitale, di garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, di accrescere la certezza giuridica e di ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese;

l'introduzione in tutti gli Stati membri di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori è, quindi, finalizzata a rendere più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti o servizi digitali in tutta l'Unione europea, grazie ad un quadro stabile ed omogeneo di

norme contrattuali, riducendo per tale via la frammentazione giuridica esistente fra le diverse legislazioni nazionali;

per espressa disposizione dell'articolo 3, la direttiva (UE) 2019/770 si applica, salvo esplicite eccezioni, a qualsiasi contratto in cui l'operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, un contenuto o servizio digitale al consumatore e quest'ultimo corrisponde, o si impegna a corrispondere, un prezzo o dati personali;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020;

il provvedimento in esame, dando espressa attuazione a quanto previsto nella direttiva (UE) 2019/770, introduce nel Codice del consumo un nuovo Capo, contenente gli articoli da 135-*octies* a 135-*vicies* ter;

nello specifico, il provvedimento in esame, finalizzato a disciplinare taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista: definisce l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, nel quale rientrano sia i contratti in cui il professionista fornisca un contenuto o servizio digitale verso il corrispettivo di un prezzo corrisposto dal consumatore, sia quelli in cui il consumatore, al posto del prezzo, fornisca al professionista dati personali; chiarisce in cosa consiste l'esatto adempimento dell'obbligo di fornitura da parte del professionista e individua i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dal contenuto o dal servizio digitale per essere conforme al contratto; definisce gli obblighi del professionista e la condotta del consumatore, con particolare riferimento agli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto o del servizio digitale; disciplina l'eventuale difetto di conformità che deriva da un'errata integrazione del contenuto o del servizio digitale nell'ambiente digitale del consumatore, individua i diritti a tutela dei terzi, in particolare di proprietà intellettuale; disciplina la responsabilità del professionista nonché le tutele e le azioni a favore del consumatore in caso di omessa fornitura da parte del professionista del contenuto o servizio digitale o di difetto di conformità del bene; dispone la nullità di ogni patto volto ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti dal nuovo Capo;

preso atto che:

l'intervento regolatorio in esame integra la disciplina vigente contenuta nel Codice del consumo e si pone in linea con gli indirizzi definiti in ambito europeo con la direttiva (UE) 2019/770 in tema di contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di precisare meglio il rapporto contrattuale tra consumatore e fornitore per la parte di verifica di conformità dei servizi e dei contenuti digitali rispetto al contratto in quanto, da un lato, la "digital representation of value" non è facilmente e oggettivamente definibile in un ambiente digitale in continua evoluzione e, dall'altro, il consumatore potrebbe non collaborare con il professionista per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente digitale, utilizzando mezzi tecnici che presentano sempre un certo grado di intrusività per il consumatore.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 278

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278),

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame imponendo per le pubbliche amministrazioni degli obblighi nell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, deve determinare le condizioni affinché gli appalti pubblici sia per i contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate dei veicoli, sia per i contratti di servizio, siano efficaci e garantiscano la concorrenza;

nei prossimi anni per via degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2019/631 (del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011), che fissa stringenti obiettivi di contenimento delle emissioni di CO₂ in capo ai produttori automotive, continuerà a crescere l'offerta di autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica e debutteranno quelli ad idrogeno;

L'Italia ha una consolidata tradizione industriale in materia di autoveicoli, carburanti e infrastrutture alternative (v. GPL e metano), che di recente ha trovato nuovo slancio e maggior beneficio ambientale con il biometano e il GNL (anch'essi destinati a diventare sempre più bio, con il bioGNL come per il bioGPL), come pure dimostrano le esplicite previsioni e stanziamenti di incentivazioni previste nel PNRR, che si inseriscono appieno nell'efficace sistema di incentivazione previsto dal decreto 2 marzo 2018, recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", che potrà essere rinnovato e affinato nei prossimi anni, anche nell'ambito del recepimento della direttiva 2018/2001, cosiddetta RED II;

la classificazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, in ordine all'impatto ambientale e al consumo energetico, basata sulle emissioni allo scarico dei gas climalteranti (CO₂ g/km) e all'emissioni di inquinanti, è da ritenersi sempre meno adeguata considerando la progressiva penetrazione delle auto elettrificate (e prossimamente di quelle a idrogeno) che non hanno motori a combustione interna,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi, anche in sede europea, affinché - per un efficace svolgimento delle gare di appalti pubblici e, segnatamente, allo scopo di aumentare il numero delle possibili offerte, così da avere maggior concorrenza e, in ultima analisi, un miglior esito - oltre ad autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica (e idrogeno) sia prevista e garantita la partecipazione degli altri "veicoli puliti" che utilizzano combustibili alternativi low carbon come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi, anche in sede europea, per assicurare che la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada possa essere certificata mediante l'adozione dei principi del Life Cycle Assessment (LCA) per la valutazione

dell'impronta ambientale (emissioni di CO₂), in considerazione della necessità di valutare i reali impatti emissivi delle differenti alimentazioni delle auto, non solo con riferimento all'uso del veicolo, ma anche al suo processo di fabbricazione e al cosiddetto "fine vita" (produzione e smantellamento del veicolo e della batteria e riciclaggio dei materiali);

si invita il Governo a valutare l'opportunità, anche rendendosi parte attiva in sede europea, di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi degli appalti pubblici per quei veicoli leggeri e pesanti conformi alla tabella 2 destinati a missioni particolarmente gravose o per le necessità di comuni montani ovvero di escludere i medesimi veicoli dall'ambito di applicazione dello schema di decreto in titolo;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di adeguare i contenuti e gli obiettivi dello schema di decreto legislativo in esame ai nuovi indirizzi proposti dalla Commissione europea al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di contribuire nei prossimi anni alla progressiva immissione sul mercato di un numero crescente di veicoli a zero emissioni e alla progressiva cessazione della commercializzazione dei veicoli con motore termico dal 2035.

1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 133 (ant.) del 25/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 133
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 11,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI USIGRAI, AFI - ASSOCIAZIONE FONOGRAFICI ITALIANI, APA - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AUDIOVISIVI, ARTICOLO 21 E IFC - ITALIAN FILM COMMISSIONS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)

